

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LEONARDO DA VINCI"*Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado*30173 **VENEZIA** - Codice Meccanografico: **VEIC87300D**

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- DPR 24 giugno 1998, n. 249 "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", modificato negli articoli 4 e 5 da successivo DPR 21 novembre 2007, n.235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.
- Legge 3/2003, art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori) e DL 12 settembre 2013, n.104, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128 (tutela della salute nelle scuole) DPR 309/1990 e DL 36/2014 (relativi all'uso di droghe e stupefacenti).
- Legge n. 71 del 2017, art. 5, e Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e Legge n. 70/24.
- Circolare MIM n. 3392 del 16 giugno 2025.
- D.P.R. 08 agosto 2025, n. 134.

ART.1**PRINCIPI**

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. (DPR 249/1998, art. 4, comma 5, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e, a titolo esemplificativo, possono essere:

- ripristino dell'arredo scolastico;
- pulizia, riordino, dipintura dell'ambiente scolastico;
- manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari o di segreteria, purché non sensibili;
- frequenza di specifiche attività formative personalizzate, di incontri obbligatori con operatori del sociale o corsi organizzati da Enti esterni alla scuola;
- produzione di elaborati finalizzati a stimolare nell'alunno la riflessione e l'acquisizione delle

tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.

L'attività di approfondimento deve essere realizzata da un docente individuato dal CdC che ha irrogato la sanzione.

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento.

Oltre alle attività con enti ed associazioni esterne, individuate in base ad avviso pubblico emanato dall'USR con requisiti e criteri definiti dal MIM, sono possibili anche le seguenti:

- partecipazione ai progetti di integrazione e/o approfondimento previsti per gli studenti e le studentesse con disabilità;
- partecipazione a particolari percorsi di educazione civica o di progetti finalizzati alla cittadinanza attiva, già presenti nel PTOF.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente o della studentessa nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di maturità o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

(DPR 249/1998, art. 4, co. 7, 8, 8-bis e 8-ter, 8-sexies, 9 e 9-bis, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

(DPR 249/1998, art. 4, co. 9-ter e 10, modificato dal DPR del 21 novembre 2007, n. 235 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134.)

Premessi tali principi generali che si ispirano a quanto sancito dal D.P.R. n. 249 del 24/06/98 e alle modifiche apportate dal D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 e dal DPR del 08 agosto 2025, n. 134, riguardanti lo STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI nella scuola secondaria, viene stabilito il seguente Regolamento Disciplinare:

ART. 2

LINEE GUIDA

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

ART.2

DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
 - b. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - c. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con disabilità;
 - d. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - e. servizi di sostegno e promozione della salute.

ART.3

DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi. c) Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
3. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
4. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
5. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

ART. 4

INFRAZIONI, ORGANI COMPETENTI, SANZIONI.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Le infrazioni disciplinari possono influire sulla valutazione del comportamento.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, dei bisogni individuali, dell'età e della comprensione degli alunni, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente potrà essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. La nostra scuola ha stabilito una gerarchia chiara di sanzioni e viene chiesto a tutti i membri del personale di assicurarsi, in ogni momento, che il comportamento degli alunni sia adeguato. Lo scopo della nostra politica in materia di sanzioni è di fornire un quadro generale garantendo al personale la discrezionalità e la flessibilità necessarie alla gestione degli incidenti. Considerato che le sanzioni avranno un effetto quanto più positivo sul comportamento degli alunni quanto più questi le giudicheranno eque, saranno evitate le punizioni collettive e la progressione rapida verso le sanzioni severe, per riservarle ai casi seri e ripetuti di comportamento scorretto. Le sanzioni saranno sempre inflitte in maniera posata, controllata ed equilibrata.
6. Le **sanzioni previste** sono, in ordine di gravità:

Infrazioni lievi (A1 e A2):

- Richiamo verbale dell'alunno
- Nota sul Registro Elettronico
- Ripristino del danno
- Sospensione della ricreazione
- Comunicazione ai genitori

Infrazioni di media gravità (B):

- Nota sul Registro Elettronico
- Ripristino del danno
- Convocazione dei genitori e dell'alunno da parte del Coordinatore
- Convocazione dei genitori e dell'alunno da parte del Dirigente

Infrazioni gravi (C):

- Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni
- Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni in caso di mancanze in cui siano ravvisabili elementi di bullismo
- Restituzione, ripristino, rimborso del danno.

Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare.

Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica e, a titolo esemplificativo, possono essere:

- attività di assistenza e supporto ad alunni in difficoltà;
- attività nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola;
- ripristino dell'arredo scolastico;
- pulizia, riordino dell'ambiente scolastico;
- manutenzione degli spazi esterni, di materiali didattici, librari;
- attività formative personalizzate;
- produzione di elaborati finalizzati a stimolare nell'alunno la riflessione e l'acquisizione delle tematiche riconducibili alla mancanza disciplinare.

L'attività di approfondimento deve essere realizzata da un docente individuato dal CdC che ha irrogato la sanzione.

Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni

Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività, inserite all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), si svolgono presso le strutture ospitanti enti ed associazioni esterne del Terzo Settore convenzionate e accreditate dall'USR, con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, stipula convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Le convenzioni disciplinano il percorso formativo personalizzato di attività di cittadinanza attiva e solidale, i tempi, le modalità, il contesto e i limiti del suo svolgimento presso le strutture ospitanti, nonché le rispettive figure di riferimento.

Durante il periodo di allontanamento, le Strutture Ospitanti avranno la responsabilità della vigilanza e della verifica delle presenze e comunicheranno tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.

In assenza di Strutture Ospitanti disponibili e/o idonee gli studenti sanzionati con l'allontanamento fra

3 e 15 giorni frequenteranno la scuola per svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica quali (*comma 8-quater*), ad esempio:

- partecipazione ai progetti di integrazione e/o approfondimento previsti per gli studenti e le studentesse con disabilità;
- partecipazione a particolari percorsi di educazione civica o di progetti finalizzati alla cittadinanza attiva, già presenti nel PTOF.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità di cui al comma 5 del DPR 134/2025 (*comma 8-quinquies*).

Infrazioni gravissime (D):

- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica (*comma 8-sexies*).

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti (*comma 9*). In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente o della studentessa nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Tale sanzione si applica anche nei casi più gravi di quelli già indicati al punto B ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

Livello di gravità <i>Figure sanzionanti</i>	Comportamenti passibili di sanzioni	Sanzioni
Livello A1 <i>Tutto il personale</i>	- Correre/gridare nei corridoi - Mancato rispetto delle norme di sicurezza (scale e uscite di sicurezza) - Linguaggio volgare, inopportuno - Contatti fisici inappropriati - Lasciare spazzature o mangiare in classe	- Richiamo - Se necessario informare l'insegnante di classe - Nel caso lo studente sia in possesso di oggetti non pertinenti o pericolosi: ritiro immediato degli oggetti e restituzione ai genitori da parte del coordinatore.

	- Portare a scuola oggetti non pertinenti e/o pericolosi	
Livello A2 <i>I docenti</i>	A1. Ritardo non giustificato A2. Disturbo in classe o durante le attività integrative e didattiche anche esterne A3. Imbrattamento di arredi scolastici A4. Maleducazione nei rapporti con i compagni A5. Abbigliamento non consono al decoro dell'istituzione A6. Mancanza sistematica del materiale didattico e/o mancato rispetto dei tempi di consegna degli elaborati	- Richiamo - Ammonizione formale sul registro personale del docente (A6) e sul registro di classe - Ripristino del danno - Sospensione dalla ricreazione - Convocazione dei genitori - Se necessario informare il coordinatore di classe.
Livello B <i>Il docente che rileva l'infrazione (se estraneo alla classe è opportuno avvertire il Coordinatore)</i> <i>Il Coordinatore di Classe</i> <i>Il Dirigente scolastico</i>	B1. Mancanza sistematica dei compiti per casa in diverse discipline B2. Assenze non giustificate B3. Ritardi ripetuti B4. Reiterata maleducazione e/o comportamenti offensivi nell'ambito scolastico B5. Primo episodio di falsificazione di firme o di valutazione B6. Disturbo in classe o durante le attività integrative anche esterne e durante le prove di verifica didattiche tale da non consentirne lo svolgimento B7. Comportamenti fraudolenti B8. Uso del cellulare ed altri dispositivi elettronici che non compromette la dignità altrui B9. Danni all'arredo e/o alle strutture scolastiche o private in ambiente scolastico rimediabili dall'allievo	- Annotazione sul registro di classe e sul libretto personale - Convocazione dei genitori e dell'alunno da parte del Coordinatore di classe - Convocazione dei genitori e dell'alunno da parte del Dirigente (B7) Valutazione negativa della prova - (B8) In caso di uso non esplicitamente autorizzato, ammonizione formale sul registro di classe, confisca immediata con consegna ai genitori - (B9) Sostituzione/rimborso dei danni arrecati
Livello C <i>Il Consiglio di classe in tutte le componenti (convocato dal Dirigente su richiesta del Coordinatore di Classe)</i>	C1. Reiterata falsificazione di firme o documenti/valutazioni C2. Espressioni e comportamenti gravemente irrispettosi o violenti nei confronti degli adulti e dei compagni C3. Foto e video in classe non autorizzati con conseguente violazione della privacy o diffamazione C4. Danni all'arredo e/o alle strutture scolastiche o private in ambiente scolastico o di ambienti esterni	- Allontanamento dello studente dalle lezioni fino a 2 giorni - (C2) Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni, in caso di mancanze in cui siano ravvisabili elementi di bullismo - (C3) Se usati in modo lesivo della dignità personale, confisca immediata con consegna ai genitori e allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni

	(durante attività scolastiche) non rimediabili dall'allievo C5. Sottrazione di materiale didattico e/o personale C6. Uso personale di sostanze nocive (fumo, alcool, droghe, ecc.) in ambiente scolastico e/o nelle sue adiacenze	- (C4) Rimborso dei danni o ripristino dei beni danneggiati - (C5) Restituzione, o rimborso per il ripristino degli oggetti sottratti - (C6) Ritiro delle sostanze - colloquio urgente con i genitori - allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra 3 e 15 giorni con successivo obbligo di svolgimento di attività educative con l'intervento di un docente
Livello D <i>Consiglio di Istituto</i>	D1. Comportamenti gravemente e intenzionalmente lesivi dell'incolumità e della dignità altrui D2. Fornitura ad altri di sostanze nocive (fumo, alcool, droghe, ecc.) in ambito scolastico D3. Furto o danneggiamento consistente di attrezzature della scuola	- Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in caso di recidiva oppure ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corsi di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate

ART. 5

PROCEDURA

1. Fase dell'iniziativa

a. *Infrazioni riconducibili alla categoria A*

Le infrazioni sono rilevate, valutate e sanzionate direttamente dal docente, che ne informa i genitori ed i colleghi mediante annotazione nel registro elettronico. In caso di mancanza di mancata lettura dell'annotazione sul registro, l'annotazione medesima viene sostituita da una telefonata ai genitori con eventuale invito a colloquio, telefonata annotata sul registro dei fonogrammi da parte del docente.

b. *Infrazioni riconducibili alle categorie B-C-D*

L'insegnante che rileva l'infrazione dà avvio alla procedura, attivando gli Organi o gli operatori competenti indicati nel presente regolamento.

c. *Infrazioni riconducibili alle categorie A-B-C-D*

I genitori che riterranno di dover comunicare un fatto rilevante dal punto di vista disciplinare devono presentare una nota scritta, completa delle necessarie informazioni, al Dirigente Scolastico, che lo porta a conoscenza degli organi interessati.

Qualora il fatto venga rilevato da personale della scuola, chi lo ha rilevato lo comunica immediatamente sia ai docenti degli alunni interessati sia (per mancanze delle categorie C-D) al Dirigente scolastico.

2. Fase Istruttoria

L'Organo o l'operatore scolastico competente compie accertamenti su quanto segnalato nel tempo più breve possibile e comunque non oltre 2 giorni lavorativi, prorogabili a 5 in casi eccezionali o per fatti di complessa articolazione. Raccolti tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell'evento, il dirigente scolastico convoca il consiglio di classe completo di tutte le sue componenti: la convocazione va notificata ai genitori/esercenti la potestà genitoriale.

3. Contestazione di addebiti

Nell'ipotesi in cui il fatto accertato appaia riconducibile a quanto compreso nelle categorie B-C-D, la contestazione va annotata sinteticamente sul libretto delle comunicazioni e contemporaneamente sul registro di classe, e va inviata dettagliatamente ai genitori, mediante raccomandata a mano con riscontro agli atti della scuola; i genitori sono convocati mediante fonogramma per il ritiro della raccomandata.

In caso di mancato ritiro della raccomandata presso la Segreteria della scuola nei 2 giorni successivi alla ricezione del fonogramma, copia del fonogramma medesimo sarà affissa all'Albo della scuola, la scuola considererà l'atto ricevuto e conosciuto e proseguirà l'iter previsto.

In caso di impossibilità di effettuare fonogramma, l'avviso di contestazione sarà inviato con la modalità disponibile e ne verrà affissa copia all'Albo.

4. Fase decisoria

L'alunno e i genitori hanno tempo 3 giorni lavorativi dalla notifica per presentare giustificazione scritta, oppure verbale durante un incontro programmato con l'organo scolastico competente (in questo caso quanto esposto sarà verbalizzato e il verbale assunto agli atti della scuola). L'Organo medesimo delibererà in merito alla sanzione comminata, con provvedimento scritto motivato, e lo comunicherà ai genitori mediante raccomandata a mano. Per il ritiro della raccomandata vale il criterio previsto dal comma precedente.

5. Ricorsi

Si può fare ricorso avverso alle sanzioni entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di disciplina d'Istituto, presieduto dal dirigente scolastico e composto da un docente designato dal Consiglio d'istituto e da due genitori individuati dai genitori eletti negli OOCC. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni, accogliendo o rigettando il ricorso medesimo con provvedimento motivato.

Contro la decisione dell'Organo di disciplina d'Istituto i genitori dell'alunno possono presentare ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro 15 giorni dall'avvenuta notifica della conferma della sanzione; l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimersi sul ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo (V. Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria – D.P.R. 24/06/1998 n. 249, art. 5).

Il presente Regolamento di disciplina è stato elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato con

Delibera n. 36 del 10/11/2025 del CDU

Delibera n. del 18/11/2025 del Consiglio di Istituto